

REGOLAMENTO CONSORTILE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE

ASSISTENZIALI PER ANZIANI DEL CON.I.S.A. "Valle di Susa"

Adottato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8/A/2014 del 28/03/2014

FINALITA'

Art. 1

- 1.1. Le Residenze Assistenziali sono residenze collettive che forniscono agli ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi di carattere tutelare, prestazioni ricreative, nonché prestazioni dirette a recuperare e a migliorare l'autonomia personale.
- 1.2. Le Residenze Assistenziali "Galambra", ubicata a Salbertrand (TO) in viale Stazione n. 25, e "N.S. del Rocciamelone" ubicata a Borgone Susa (TO) in via Francesco Perodo n. 6, perseguono le seguenti finalità:
 - ✓ mantenimento del livello di autonomia dell'ospite attraverso il suo coinvolgimento nella gestione della vita quotidiana;
 - ✓ rispetto dei ritmi e delle abitudini di vita precedenti all'inserimento, compatibilmente con l'organizzazione e con le esigenze di vita collettiva;
 - ✓ sollecitazione a mantenere e a sviluppare l'interesse a svolgere attività di vario genere, anche al di fuori della struttura;
 - ✓ collaborazione con il contesto esterno con la finalità di favorire l'integrazione con il territorio.

DESTINATARI

Art. 2

- 2.1. Le Residenze Assistenziali possono accogliere soggetti residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio, di età non inferiore a 55 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti purché in grado di compiere, anche con aiuto, le azioni fondamentali della vita quotidiana che, per problemi contingenti, non possano rimanere al loro domicilio o che necessitino di soluzioni alloggiative in ambienti maggiormente idonei e accessibili, dove possano anche trovare soddisfazione esigenze di socializzazione.
- 2.2. L'ospitalità, ove vi sia la disponibilità, potrà essere consentita sia a coppie, sia a persone non residenti nel territorio del Consorzio, ma originarie dello stesso; in quest'ultimo caso l'ospite dovrà farsi carico dell'intero ammontare della retta.
- 2.3. Per quanto riguarda l'ospitalità in ciascuna delle Residenze Assistenziali, sarà titolo preferenziale per l'accoglimento della domanda d'inserimento, a parità di requisiti, la provenienza da un ambito territoriale limitrofo alla Residenza.
- 2.4. Il Servizio sociale proponente l'inserimento dovrà indicare, qualora esistano le condizioni per prevedere un rientro dell'ospite presso l'abitazione, modalità e tempi per la rimozione delle cause che hanno determinato il ricovero e quindi per la dimissione.

- 2.5. Qualora si rendesse necessario un ricovero temporaneo e con carattere di urgenza, per ragioni contingenti o in attesa di reperire una più idonea collocazione, verranno utilizzati i posti letto a ciò riservati.
- 2.6. Qualora, dopo almeno un anno dalla data dell'inserimento nella Residenza, dovessero subentrare nell'ospite condizioni di non autosufficienza, è possibile protrarne la permanenza in struttura, ai sensi della D.G.R. 33-7910 del 2/12/2002, previa approvazione, da parte della competente Commissione Unità di Valutazione Geriatrica, di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), con conseguente adeguamento delle prestazioni socio-sanitarie di cura e di assistenza alla persona.
- 2.7. Qualora le condizioni psicofisiche dell'ospite divenuto non autosufficiente dovessero richiedere prestazioni socio-sanitarie di cura e di assistenza non compatibili con le caratteristiche della struttura, si renderà necessaria, al fine di tutelare l'ospite stesso, la dimissione dalla Residenza e l'individuazione di una soluzione alternativa più idonea.

MODALITA' DI AMMISSIONE

Art. 3

- 3.1. Per essere ammessi alla permanenza presso le strutture residenziali per anziani gestite dal Consorzio, è necessario presentare domanda al Servizio Sociale territorialmente competente, che dovrà accertare e valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) età superiore ai 55 anni, tranne casi particolari segnalati dal Servizio Sociale per la gravità sociale che li connota, che dovranno essere attentamente valutati dalla Commissione Assistenza istituita con l'art. 67 del vigente Regolamento consortile del Servizio di Assistenza Economica;
 - b) l'esistenza di una situazione di solitudine, l'inadeguatezza o l'assenza di una rete familiare in grado di fornire la necessaria assistenza;
 - c) la mancanza o l'inadeguatezza dell'abitazione;
 - d) l'esistenza di condizioni di autosufficienza, anche parziale, certificate da un Medico Geriatra dell'ASL.
- 3.2. Il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca la richiesta di inserimento e l'accettazione delle condizioni ad esso connesse.
- 3.3. L'ammissione presso le Residenze può essere richiesta a tempo indeterminato oppure per un tempo determinato, anche a carattere stagionale.
- 3.4. La domanda di ammissione, corredata dall'istruttoria e dal parere del Servizio Sociale territorialmente competente e dalla certificazione del Medico Geriatra relativa al grado di autosufficienza, dovrà essere inoltrata alla Commissione Assistenza. Al momento in cui si rende disponibile un posto letto la Commissione Assistenza esaminerà le domande giacenti e provvederà, nel caso di più domande, a individuare chi abbia titolo ad usufruire dell'inserimento, utilizzando criteri di priorità che si possono così riassumere:
 - a) solitudine, inadeguatezza o assenza della rete parentale;

- b) reti parentali già gravate da compiti di cura a congiunti non autosufficienti, o che si trovano nell'impossibilità di supportare adeguatamente il familiare che richiede l'inserimento;
 - c) condizioni abitative inadeguate per vincoli strutturali, carente funzionalità degli spazi, scarsa accessibilità ai servizi essenziali, contesto ambientale isolato e deprivato;
 - d) situazione economica tale non consentire il reperimento autonomo di soluzioni onerose alternative;
 - e) età avanzata (85enni ed oltre);
 - f) ordine cronologico di presentazione della domanda, solo a parità di requisiti.
- 3.5. La Commissione Assistenza ha facoltà di richiedere al Servizio Sociale un aggiornamento della situazione qualora la data di presentazione della domanda lo renda necessario.
- 3.6. L'inserimento verrà autorizzato con determinazione del Responsabile dell'Area disabili e anziani, che terrà conto del parere della Commissione Assistenza.
- 3.7. Qualora, al momento della comunicazione da parte del Consorzio della disponibilità all'accoglienza presso la Residenza, il richiedente dichiara la sua indisponibilità ad entrarvi, la sua domanda viene archiviata e, se ancora interessato, dovrà ripresentare una nuova richiesta.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 4

- 4.1. Le attività di assistenziali ed alberghiere vengono svolte da Operatori Socio Sanitari ed Assistenti familiari messi a disposizione da un Soggetto gestore individuato dal Consorzio.
- 4.2. All'atto dell'ingresso nella Residenza, l'ospite, dovrà:
- a) produrre copia di tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso, nonché le eventuali terapie farmacologiche e/o dietetiche in atto e/o prescritte al fine di poter consentire, senza interruzioni, il proseguimento degli interventi in corso;
 - b) consegnare la tessera sanitaria e, se in possesso, il documento di esenzione ticket;
 - c) avere a disposizione un corredo sufficiente a garantire un aspetto consono e dignitoso;
 - d) sottoscrivere, unitamente al Direttore / Responsabile dell'Area Disabili e Anziani del Con.I.S.A., il contratto di ospitalità.
- 4.3. Il Servizio Sociale proponente, ad inserimento avvenuto, ne verificherà periodicamente l'andamento, manterrà regolari contatti con l'ospite, collaborando con gli operatori della Residenza nell'aiutarlo a superare la difficoltà di adattamento e nel supportarlo nella risoluzione di eventuali problematiche individuali.
- 4.4. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 punto 1.2, riveste un ruolo fondamentale e irrinunciabile l'apporto e la collaborazione delle Associazioni di volontariato e delle altre Agenzie del privato sociale eventualmente presenti sul territorio; le modalità di tale collaborazione verranno definite con la Direzione del

Consorzio. Il volontariato si coordina e si integra con le attività della Residenza, ma mai si sostituisce agli operatori e alle loro specifiche competenze professionali..

- 4.5. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali somme di denaro o preziosi custoditi nelle stanze degli ospiti.
- 4.6. Presso le Residenze vengono conservati, a cura del Soggetto gestore, con modalità idonee a garantire il rispetto del segreto d'ufficio:
 - a) la cartella personale dell'utente, contenente le relazioni del servizio socio-assistenziale, il Progetto individuale o l'eventuale Piano Assistenziale Individualizzato, eventuali indicazioni terapeutiche, i verbali delle riunioni di verifica sul caso, la tessera sanitaria e tutta la documentazione clinica;
 - b) il diario giornaliero sul quale siano riportati, a cura degli Operatori Socio Sanitari, i fatti significativi riguardanti la vita degli ospiti della Residenza nel suo complesso;
 - c) il registro dei medicinali.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI

Art. 5

- 5.1. Agli ospiti delle Residenze vengono fornite le seguenti prestazioni:
 - a) servizi di sostegno alla persona (supporto nella cura della persona inclusi il lavaggio, l'asciugatura e la messa in piega dei capelli e la rasatura della barba, cura delle relazioni interpersonali, controllo nell'assunzione dei farmaci, ecc.);
 - b) servizi di carattere alberghiero (attività di ristorazione, pulizia, lavanderia e guardaroba);
 - c) servizi di socializzazione, attività interne di animazione e ricreazione, stimolo alla vita di relazione con l'ambiente esterno, ecc.).

SERVIZI OFFERTI AGLI ESTERNI

Art. 6

- 6.1. Ciascuna delle due Residenze mette a disposizione degli anziani residenti nei Comuni limitrofi a quelli ove sono ubicate, i seguenti servizi:
 - a) servizio di ristorazione: i pasti possono essere consumati all'interno della Residenza, compatibilmente con la disponibilità degli spazi delle sale da pranzo, oppure prelevati dalla persona che richiede il servizio o da un suo delegato per il consumo al domicilio dell'utente;
 - b) servizio di bagno assistito;
 - c) servizio di lavanderia per le persone sole;
 - d) servizio di accoglienza diurna, rivolto a soggetti con un buon grado di autosufficienza che intendano beneficiare sia di attività organizzate all'interno delle Residenze (attività socializzanti di animazione, attività motorie e/o culturali), sia di un inserimento in forma diurna (per l'intera giornata o parti di essa)

- 6.2. I beneficiari dei servizi di cui al presente articolo possono essere utenti del Servizio di Assistenza domiciliare, qualora il progetto individuale contempli prestazioni integrative o complementari assimilabili a quelle fornite dalle Residenze, in un'ottica di ottimale utilizzo delle risorse.

DETERMINAZIONE DELLA RETTA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 7

- 7.1. L'importo della retta viene stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per ognuna delle Residenze, in base ai costi effettivi di gestione dell'anno precedente, rivalutati in rapporto all'indice medio nazionale ISTAT di aumento del costo della vita, fatte salve differenti determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 7.2. La retta giornaliera comprende tutte le prestazioni elencate all'art. 5.
Sono esclusi dalla retta:
- a) i ticket relativi ad analisi e a visite specialistiche;
 - b) i farmaci non mutuabili;
 - c) i presidi sanitari non mutuabili;
 - d) le prestazioni estetiche fornite, su richiesta, da personale specializzato esterno, quali parrucchiere (al di fuori di quelle indicate al punto 5.1. a), callista, podologo;
 - e) le cure dentistiche;
 - f) le riparazioni e/o manutenzioni di oggetti personali;
 - g) il servizio di trasporto in autoambulanza non a carico del S.S.N.;
 - h) i servizi di accompagnamento, diversi da quelli per l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali con mezzo di trasporto fornito dal Soggetto che gestisce la Residenza per conto del Consorzio;
 - i) i servizi di assistenza in ambito ospedaliero, in caso di ricovero.
- 7.3. Ciascun Ospite è tenuto a versare mensilmente al Consorzio la retta di ospitalità, quantificata sulla base dei redditi di cui risulta titolare (pensioni ed eventuali altri proventi), anche se esenti da imposizione fiscale.
- 7.4. Qualora l'Ospite corrisponda, per la propria abitazione, un canone d'affitto, ne è prevista la detrazione dalla retta mensile di ricovero per un periodo di norma non superiore a mesi due dalla data dell'inserimento.
- 7.5. In caso di nuove entrate economiche personali, a qualsiasi titolo esse pervengano all'ospite (pensioni, provvidenze, rendite, ecc.), egli si impegna a rimborsare al Consorzio, dal momento della maturazione di tali diritti, la parte della retta mensile fino ad allora non corrisposta.
- 7.6. Agli Ospiti è consentito trattenere dai propri redditi una somma mensile destinata alle spese personali, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 7.7. L'Ospite permanente che si assenti dalla Residenza Assistenziale per motivi di salute ha diritto alla conservazione della propria camera. L'Ospite che si assenti dalla Residenza Assistenziale, limitatamente a un mese per ogni anno, per motivi familiari o di vacanza, dovrà darne preavviso e contestualmente chiedere la conservazione del posto. In entrambe le situazioni l'Ospite è tenuto a

corrispondere, per ogni giorno di assenza, il 70% della retta giornaliera di sua competenza.

- 7.8. Il costo dei pasti è posto a carico dell'Ospite, salvo che lo stesso, dichiarati, entro le ore 10 del giorno cui si riferisce, di non volerlo consumare.
- 7.9. Il costo dei pasti verrà corrisposto solo se questi verranno effettivamente consumati, ovvero qualora l'Ospite che intende assentarsi non fornisca il necessario preavviso nei tempi richiesti.
- 7.10. Qualora l'Ospite pur essendo originario del territorio valsusino abbia la residenza anagrafica in un Comune non ricompreso nel Consorzio è tenuto, per tutta la durata dell'inserimento ed a prescindere da successivi cambi di residenza, a pagare la retta giornaliera in misura intera.
- 7.11. L'Ospite, al momento dell'inserimento in struttura sottoscrive un "Contratto di ospitalità" che verrà predisposto dagli uffici amministrativi del Consorzio. Qualora esistano parenti o altre persone di riferimento verrà loro richiesto, in qualità di obbligati, la sottoscrizione di un ulteriore impegno.
- 7.12. L'Obbligato, nel sottoscrivere il Contratto di ospitalità, si impegna, tra l'altro, a provvedere al pagamento della retta di competenza, qualora l'Ospite non vi abbia ottemperato o non sia in grado di provvedervi autonomamente.
- 7.13. L'utilizzo dei servizi di cui al punto 6.1 dell'art. 6 viene così regolamentato:
 - a) il beneficiario corrisponde direttamente al Soggetto gestore della Residenza il costo del pasto consumato;
 - b) e c) il costo della prestazione viene determinato di volta in volta qualora comporti, per il Soggetto gestore, oneri aggiuntivi;
 - d) l'importo della retta relativa a un inserimento diurno viene stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per ognuna delle Residenze, in base ai costi effettivi di gestione dell'anno precedente, rivalutati in rapporto all'indice medio nazionale ISTAT di aumento del costo della vita, fatte salve differenti determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI

Art. 8

- 8.1. Al fine di garantire un confortevole soggiorno degli Ospiti occorre che gli stessi osservino un comportamento rispettoso, comprensivo e collaborante nei confronti degli altri Ospiti e del personale della Struttura e facciano buon uso di tutto ciò che la Residenza mette a disposizione, evitando sperperi e danneggiamenti.
- 8.2. Gli Ospiti sono tenuti all'osservanza delle regole contenute nel documento "Norme generali di comportamento degli ospiti delle Residenze Assistenziali del Con.I.S.A. Valle di Susa", allegato al presente Regolamento.
- 8.3. L'Ospite è tenuto a contribuire alla pulizia della propria stanza ed a collaborare alle attività comuni. E' inoltre possibile contribuire all'arredamento della propria camera con oggetti personali o complementi di arredo, compatibilmente con le esigenze strutturali e funzionali della Residenza e solo previo consenso del Responsabile della struttura.

RISOLUZIONE RAPPORTO DI OSPITALITA'

Art. 9

- 9.1. La Direzione del Consorzio può assumere provvedimenti di dimissione nei confronti dell'ospite qualora si verifichi una delle seguenti casistiche:
- a) sia moroso nel pagamento della retta per almeno due mensilità;
 - b) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria (incluso l'abuso reiterato di sostanze alcoliche da cui derivi un comportamento irrispettoso verso altri ospiti e/o verso il personale);
 - c) non rispetti tutte le condizioni e tutte le disposizioni previste sia dal presente Regolamento che dalle Norme generali di comportamento;
 - d) subentrino condizioni di non autosufficienza e ricorrano le condizioni previste all'art. 2 punto 7 del presente Regolamento.
- 9.2. L'Ospite o l'Obbligato può chiedere le dimissioni volontarie dalla Residenza inviando comunicazione scritta alla sede del Consorzio.
- 9.3. Il rapporto contrattuale di ospitalità verrà a cessare, a tutti gli effetti, dal giorno successivo l'allontanamento dalla struttura.

DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA

Art. 10

- 10.1. I dati personali e particolari relativi agli Ospiti sono divulgabili nei limiti della normativa vigente in materia di accesso (Legge 241/1990) e nel rispetto della disciplina sulla tutela della privacy (Legge 196/2003).
- 10.2. La divulgazione o l'utilizzo dei dati personali degli ospiti per motivi non pertinenti a ragioni di servizi dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

SEGNALAZIONI E RECLAMI

Art. 11

- 11.1. L'Ospite o gli obbligati possono presentare reclami, sia scritti che verbali, concernenti la qualità e la quantità dei servizi erogati.
- 11.2. I reclami scritti, se in forma anonima, possono essere depositati nella cassetta suggerimenti, posta presso ciascuna della Residenze; reclami verbali o scritti possono inoltre essere presentati direttamente alla Direzione del Consorzio.

-----0000000-----

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE ASSISTENZIALI DEL CON.I.S.A. "Valle di Susa"

1. Gli ospiti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso verso gli altri; in particolare **occorre**:

- a) avere rispetto delle idee e delle esigenze degli altri ospiti,
- b) collaborare con il personale sia nel realizzare gli obiettivi del proprio progetto di inserimento, sia nel favorire un clima relazionale sereno e accogliente,
- c) rispettare gli orari di organizzazione della Residenza,
- d) prestare adeguata cura alla propria igiene personale,
- e) regolare adeguatamente il volume della radio e/o del televisore, siano essi in uso esclusivo che in dotazione alla struttura, in modo tale da non arrecare disturbo agli altri ospiti.

Non è consentito:

- a) imprecare ed oltraggiare gli altri ospiti o il personale della struttura,
- b) fare abuso di sostanze alcoliche,
- c) ricompensare il personale, per le prestazioni fornite, con regalie o erogazioni di denaro,
- d) utilizzare nelle camere apparecchi di riscaldamento, condizionamento o cottura,
- e) fumare nei locali della Residenza.

2. Gli ospiti debbono mantenere ordine e decoro nella propria camera evitando di ingombrarla con oggetti e suppellettili non indispensabili: ogni variazione dell'arredamento deve essere preventivamente concordata con il Responsabile della struttura.

3. Le camere non possono essere chiuse a chiave, al fine di consentire al personale di accedervi per provvedere alle pulizie, a controlli ed eventuali riparazioni, nonché a soccorrere gli ospiti in caso di bisogno.

4. Gli ospiti collaborano al buon andamento della Residenza, concordando con il personale piccole mansioni da svolgere, in considerazione delle capacità, possibilità e disponibilità di ognuno: ciò avviene in modo gratuito e consapevoli di svolgere volontariamente un servizio alla comunità.

5. E' richiesto il rispetto dei seguenti orari:

PASTI: colazione entro le ore 9,00
pranzo alle ore 12,00
cena alle ore 18,30.

Tali orari possono subire delle variazioni anche in relazione all'alternanza delle stagioni.

RIPOSO: dalle 13,30 alle 15,00 e dopo le ore 22,00.

Gli ospiti sono altresì tenuti all'osservanza degli orari di rientro come di seguito indicato:

dal 1° maggio al 30 settembre – entro le ore 22.00

dal 1° ottobre al 30 aprile – entro le ore 21.00.

Eventuali deroghe debbono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della Residenza o suo delegato.

6. E' consentito un moderato consumo di vino durante i pasti. Non è permesso conservare nelle camere bevande alcoliche; il personale è autorizzato a far rispettare tale norma attraverso:

a) il sequestro di eventuali bottiglie rinvenute nelle camere;

b) la segnalazione alla Direzione del Consorzio di comportamenti ripetuti di abuso di sostanze alcoliche.

7. In caso di comportamento reiterato di abuso di sostanze alcoliche, dal quale derivi un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri ospiti e/o del personale della struttura, il Consorzio, su segnalazione del Responsabile della struttura, potrà assumere provvedimenti di dimissione dalla Residenza dell'ospite che adotti ripetutamente tali comportamenti.

8. Gli ospiti sono liberi di recarsi al paese di provenienza o in altro luogo quando lo desiderino avendo, comunque, l'avvertenza di preavvisare il personale dell'eventuale assenza che comporti il non pernottamento ovvero il mancato uso del servizio di mensa.

9. I pasti vengono preparati secondo le tabelle dietetiche ed i menu approvati dall'ASL; eventuali variazioni del menù giornaliero possono essere richieste al personale entro le ore 10,00.

10. I posti a tavola e le eventuali variazioni vengono stabiliti dal personale, tenendo conto delle esigenze di ciascun ospite.

11. I giornali in abbonamento comune vengono di norma letti nella sala-soggiorno e non possono essere trattieneuti in camera per lungo tempo.

- 12.** Agli ospiti è vietato l'ingresso nei locali adibiti a cucina e dispensa; gli ospiti devono altresì astenersi dall'introdursi nello spogliatoio del personale e nel locale ufficio in assenza del personale stesso.
- 13.** L'assunzione dei farmaci è lasciata alla responsabilità di ogni ospite. In caso di necessità sarà il medico curante a fornire, al personale in servizio presso la Residenza, indicazioni sulle modalità di somministrazione dei medicinali stessi.
- 14.** Gli ospiti possono ricevere visite nella propria camera o nel soggiorno. Per le visite che prevedono la presenza di più persone, gli incontri dovranno avvenire nei locali comuni anziché nelle camere da letto.
- 15.** I parenti e gli amici degli ospiti che intendano pranzare con i medesimi, devono preventivamente comunicarlo al personale e sono altresì tenuti a corrispondere il costo del relativo pasto.
- 16.** Gli ospiti possono tenere animali domestici da compagnia previa autorizzazione del Consorzio, purché gli stessi non rechino disturbo e non siano affetti da problematiche di natura igienico-sanitaria.

-----ooo0ooo-----



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

RESIDENZE ASSISTENZIALI A GESTIONE DIRETTA DEL CONSORZIO "GALAMBRA" E "N.S. DEL ROCCIAMELONE"

CONTRATTO DI OSPITALITÀ

Tra il Signor e il Con.I.S.A. "Valle di Susa" quale Ente gestore della Residenza "Galambra" / "N.S. del Rocciamelone", nella persona del Direttore del Con.I.S.A. "Valle di Susa" o del Responsabile dell'Area Disabili e Anziani dallo stesso delegato, si stipula il seguente contratto di ospitalità

Premessa

Le finalità, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle Residenze Assistenziali "Galambra" e "N.S. del Rocciamelone" sono disciplinati dal Regolamento consortile per il funzionamento delle Residenze assistenziali per anziani approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. del Il presente "Contratto di Ospitalità", unitamente al citato Regolamento consortile e alle "Norme generali di comportamento", che si allegano, disciplina in modo dettagliato il rapporto tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e gli Ospiti delle Residenze, in particolare per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed amministrativi.

Condizioni di ospitalità

1. La retta applicata al/la sig/a, nato/a a (....) il e residente a (...) in via n....., quantificata sulla base dei redditi di cui egli/ella risulta titolare, ammonta ad €
2. Il presente contratto decorre dal
3. La retta giornaliera è suscettibile di variazioni in quanto viene stabilita annualmente dal C.di A. del Con.I.S.A., con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno; sarà cura del Consorzio comunicare agli interessati le variazioni inerenti l'ammontare della retta.
4. L'Ospite si impegna a provvedere al pagamento della retta di ospitalità entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.

5. Nel caso l'Ospite intenda lasciare temporaneamente la Residenza, dovrà darne preavviso e contestualmente chiedere la conservazione del posto; l'Ospite sarà tenuto e si impegna a corrispondere, per ogni giorno di assenza, il 70% della retta giornaliera di sua competenza.
6. Il costo dei pasti è posto a carico dell'Ospite, salvo che lo stesso, dichiarati, entro le ore 10 del giorno cui si riferisce, di non volerlo consumare.
7. L'Ospite ha facoltà di disdettare il posto, dandone comunicazione alla Direzione del Consorzio, con preavviso scritto, 15 giorni prima; in caso contrario, all'atto dell'uscita dalla Residenza sarà tenuto a versare il corrispettivo della retta per ulteriori 15 giorni di mancato preavviso.
8. Nel caso gli effetti personali dell'Ospite permangano nella camera anche dopo la sua dimissione o il suo decesso, la retta dovrà comunque essere corrisposta nella misura del 70% fino al giorno in cui gli obbligati non ritirino dalla camera i suoi effetti personali.
9. La retta giornaliera comprende:
 - d) servizi di sostegno alla persona (supporto nella cura della persona inclusi il lavaggio, l'asciugatura e la messa in piega dei capelli e la rasatura della barba, cura delle relazioni interpersonali, controllo nell'assunzione dei farmaci, ecc.);
 - e) servizi di carattere alberghiero (attività di ristorazione, pulizia, lavanderia e guardaroba);
 - f) servizi di socializzazione, attività interne di animazione e ricreazione, stimolo alla vita di relazione con l'ambiente esterno, ecc.).

Sono escluse dalla retta le seguenti prestazioni:

- g) ticket analisi e visite specialistiche;
 - h) farmaci non mutuabili;
 - i) presidi sanitari non mutuabili;
 - j) prestazioni estetiche fornite, su richiesta, da personale specializzato esterno quali parrucchiere (al di fuori di quelle indicate al punto 10 a) callista, podologo;
 - k) cure dentistiche;
 - l) riparazioni e/o manutenzioni di oggetti personali;
 - m) servizio di trasporto in autoambulanza non a carico del S.S.N.;
 - n) servizi di accompagnamento, diversi da quelli per l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali con mezzo di trasporto fornito dalla Cooperativa sociale che gestisce la Residenza per conto del Consorzio;
 - o) servizi di assistenza in ambito ospedaliero, in caso di ricovero.
10. Nel caso di morosità di almeno due mensilità il Consorzio solleciterà il versamento della retta, da effettuarsi entro 15 giorni, decorsi i quali, in assenza di pagamento, il Consorzio emetterà un provvedimento di dimissione, procedendo, contestualmente, al recupero delle somme dovute.
 11. L'Ospite è tenuto a contribuire alla pulizia della propria stanza ed a collaborare alle attività comuni. E' inoltre possibile contribuire all'arredamento della propria camera con oggetti personali o complementi di arredo, compatibilmente con le esigenze strutturali e funzionali della Residenza e solo previo consenso del Responsabile della struttura.
 12. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per denaro o preziosi conservati nelle camere.

13. L'Ospite deve astenersi dal compensare il personale con denaro, regali o altre utilità di qualsiasi genere per l'attività svolta nella Residenza.
14. Gli ospiti sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: tenere un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso verso gli altri, non arrecare disturbo con atti o rumori molesti, non usare in camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura, non vuotare nei sanitari materiali che possono otturarli, non fumare nei locali ove non è consentito, rispettare le comuni regole di convivenza in comunità.
15. Le cose e gli effetti personali dell'Ospite dimesso o deceduto dovranno essere ritirate dagli aventi diritto entro 15 giorni; in caso contrario il Con.I.S.A. "Valle di Susa" ne redigerà inventario, che verrà comunicato agli obbligati noti al Consorzio; decorso un mese dalla comunicazione si provvederà al loro trasferimento in un locale magazzino.
16. Il presente contratto perderà di efficacia qualora norme legislative o regolamentari regionali o nazionali che dovessero entrare in vigore fossero in contrasto in tutto o in parte con lo stesso. In tal caso si procederà con sollecitudine a disciplinare nuovamente il rapporto contrattuale, salva la facoltà dell'ospite di lasciare il posto con preavviso di 15 giorni.
17. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto viene eletto il Foro di Torino.

Susa,

Il Direttore / Responsabile Area Disabili e
Anziani
del Con.I.S.A. "Valle di Susa"

L'Ospite

.....

.....



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

RESIDENZE ASSISTENZIALI A GESTIONE DIRETTA DEL CONSORZIO "GALAMBRA" E "N.S. DEL ROCCIAMELONE"

PREMESSO CHE

Tra il Signor e il Con.I.S.A. "Valle di Susa" quale Ente gestore della Residenza "Galambra" / "N.S. del Rocciamelone", nella persona del Direttore del Con.I.S.A. "Valle di Susa" o della Responsabile dell'Area Disabili e Anziani dallo stesso delegato, è stato stipulato il contratto di ospitalità che di seguito si trascrive integralmente

"CONTRATTO DI OSPITALITÀ"

Tra il Signor e il Con.I.S.A. "Valle di Susa" quale Ente gestore della Residenza "Galambra" / "N.S. del Rocciamelone", nella persona del Direttore del Con.I.S.A. "Valle di Susa" o del Responsabile dell'Area Disabili e Anziani dallo stesso delegato, si stipula il seguente contratto di ospitalità

Premessa

Le finalità, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle Residenze Assistenziali "Galambra" e "N.S. del Rocciamelone" sono disciplinati dal Regolamento consortile per il funzionamento delle Residenze assistenziali per anziani approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. del Il presente "Contratto di Ospitalità", unitamente al citato Regolamento consortile e alle "Norme generali di comportamento", che si allegano, disciplina in modo dettagliato il rapporto tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e gli Ospiti delle Residenze, in particolare per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed amministrativi.

Condizioni di ospitalità

18. La retta applicata al/la sig/a, nato/a a (....) il e residente a (...) in via n....., quantificata sulla base dei redditi di cui egli/ella risulta titolare, ammonta ad €
19. Il presente contratto decorre dal

20. La retta giornaliera è suscettibile di variazioni in quanto viene stabilita annualmente dal C.di A. del Con.I.S.A., con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno; sarà cura del Consorzio comunicare agli interessati le variazioni inerenti l'ammontare della retta.
21. L'Ospite si impegna a provvedere al pagamento della retta di ospitalità entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.
22. Nel caso l'Ospite intenda lasciare temporaneamente la Residenza, dovrà darne preavviso e contestualmente chiedere la conservazione del posto; l'Ospite sarà tenuto e si impegna a corrispondere, per ogni giorno di assenza, il 70% della retta giornaliera di sua competenza.
23. Il costo dei pasti è posto a carico dell'Ospite, salvo che lo stesso, dichiarati, entro le ore 10 del giorno cui si riferisce, di non volerlo consumare.
24. L'Ospite ha facoltà di disdettare il posto, dandone comunicazione alla Direzione del Consorzio, con preavviso scritto, 15 giorni prima; in caso contrario, all'atto dell'uscita dalla Residenza sarà tenuto a versare il corrispettivo della retta per ulteriori 15 giorni di mancato preavviso.
25. Nel caso gli effetti personali dell'Ospite permangano nella camera anche dopo la sua dimissione o il suo decesso, la retta dovrà comunque essere corrisposta nella misura del 70% fino al giorno in cui gli obbligati non ritirino dalla camera i suoi effetti personali.
26. La retta giornaliera comprende:
- p) servizi di sostegno alla persona (supporto nella cura della persona inclusi il lavaggio, l'asciugatura e la messa in piega dei capelli e la rasatura della barba, cura delle relazioni interpersonali, controllo nell'assunzione dei farmaci, ecc.);
 - q) servizi di carattere alberghiero (attività di ristorazione, pulizia, lavanderia e guardaroba);
 - r) servizi di socializzazione, attività interne di animazione e ricreazione, stimolo alla vita di relazione con l'ambiente esterno, ecc.).

Sono escluse dalla retta le seguenti prestazioni:

- s) ticket analisi e visite specialistiche;
 - t) farmaci non mutuabili;
 - u) presidi sanitari non mutuabili;
 - v) prestazioni estetiche fornite, su richiesta, da personale specializzato esterno quali parrucchiere (al di fuori di quelle indicate al punto 10 a) callista, podologo;
 - w) cure dentistiche;
 - x) riparazioni e/o manutenzioni di oggetti personali;
 - y) servizio di trasporto in autoambulanza non a carico del S.S.N.;
 - z) servizi di accompagnamento, diversi da quelli per l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali con mezzo di trasporto fornito dalla Cooperativa sociale che gestisce la Residenza per conto del Consorzio;
 - aa) servizi di assistenza in ambito ospedaliero, in caso di ricovero.
27. Nel caso di morosità di almeno due mensilità il Consorzio solleciterà il versamento della retta, da effettuarsi entro 15 giorni, decorsi i quali, in assenza di pagamento, il Consorzio emetterà un provvedimento di dimissione, procedendo, contestualmente, al recupero delle somme dovute.
28. L'Ospite è tenuto a contribuire alla pulizia della propria stanza ed a collaborare alle attività comuni. E' inoltre possibile contribuire all'arredamento della propria camera con

oggetti personali o complementi di arredo, compatibilmente con le esigenze strutturali e funzionali della Residenza e solo previo consenso del Responsabile della struttura.

29. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per denaro o preziosi conservati nelle camere.
30. L'Ospite deve astenersi dal compensare il personale con denaro, regali o altre utilità di qualsiasi genere per l'attività svolta nella Residenza.
31. Gli ospiti sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: tenere un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso verso gli altri, non arrecare disturbo con atti o rumori molesti, non usare in camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura, non vuotare nei sanitari materiali che possono otturarli, non fumare nei locali ove non è consentito, rispettare le comuni regole di convivenza in comunità.
32. Le cose e gli effetti personali dell'Ospite dimesso o deceduto dovranno essere ritirate dagli aventi diritto entro 15 giorni; in caso contrario il Con.I.S.A. "Valle di Susa" ne redigerà inventario, che verrà comunicato agli obbligati noti al Consorzio; decorso un mese dalla comunicazione si provvederà al loro trasferimento in un locale magazzino.
33. Il presente contratto perderà di efficacia qualora norme legislative o regolamentari regionali o nazionali che dovessero entrare in vigore fossero in contrasto in tutto o in parte con lo stesso. In tal caso si procederà con sollecitudine a disciplinare nuovamente il rapporto contrattuale, salva la facoltà dell'ospite di lasciare il posto con preavviso di 15 giorni.
34. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto viene eletto il Foro di Torino.

Susa,

Il Direttore / Responsabile Area Disabili e
Anziani
del Con.I.S.A. "Valle di Susa"

L'Ospite

.....

.....

.....

.....

”

PRESO ATTO

che il sig., nato a
..... (...) il e residente a
(...) in via n. intende assumere verso il Con.I.S.A. "Valle
di Susa" le obbligazioni dell'Ospite sig.
..... derivanti dal contratto sopra
trascritto

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. si obbliga personalmente:

- a) a pagare la retta a qualunque titolo dovuta dall'Ospite a semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione(*) e alla proposizione di qualsivoglia eccezione;
- b) a liberare a propria cura e spese la camera dagli effetti personali dell'Ospite entro e non oltre 15 giorni dalla data di dimissioni o di decesso;
- c) a reperire immediatamente una nuova sistemazione all'ospite in caso di dimissione dalla Residenza.

Susa,

Il Direttore / Responsabile Area Disabili e
Anziani
del Con.I.S.A. "Valle di Susa"

Sig.

.....

(*) Per "preventiva escussione" si intende il diritto che un debitore di grado posteriore ha di esigere che, prima di rivolgersi a lui, il creditore (Consorzio) realizzi il suo credito sottoponendo ad esecuzione forzata i beni del condebitore di grado anteriore (in questo caso l'Ospite, in quanto debitore principale)